

**IL CONSIGLIO SNPA**

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato nella seduta del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021 con delibera n. 100/2021;
- VISTA** la classificazione degli atti e della documentazione del Consiglio SNPA c.d. Tassonomia di Sistema di cui alla delibera n. 206/2023 del 18 aprile 2023;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTO** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle province autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** il D.M. 2 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 6, e l'allegato 2 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie o popolazioni non autoctone usate come agenti di controllo biologico" da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTA** la delibera del Consiglio SNPA n. 143/2021 del 28 settembre 2021 recante la procedura per l'adozione dei pareri del Consiglio SNPA ex art. 12, comma 4, D.P.R. n. 357/1997;

- VISTA** la richiesta di parere da parte della Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico del MASE, pervenuta con nota prot. n. 67246 del 10/04/2024, sull'istanza da parte delle Regioni Lazio e Sardegna di autorizzazione ai sensi del D.P.R. n. 357/1997, art. 12, comma 4, all'immissione in natura della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis* Ihering, quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* (Matsumura);
- CONSIDERATO** che la documentazione è stata esaminata dall'ISPRA e dalla Rete Tematica 25-2 "Specie aliene invasive" alla luce dei criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 2 aprile 2020 sopra richiamati;
- VISTO** l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio SNPA e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;
- VISTO** il documento "Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, della richiesta di immissione della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis* Ihering, quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* (Matsumura) nelle Regioni Lazio e Sardegna per il triennio 2024-2026 ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4" predisposto dall'ISPRA sentita la RR TEM 25-2;
- CONSIDERATO** che la documentazione fornita dall'istante riporta i dati essenziali per effettuare la valutazione richiesta;
- RITENUTO** di adottare il predetto documento.

### **DELIBERA**

1. di approvare il documento "Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, della richiesta di immissione della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis* Ihering, quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* (Matsumura) nelle Regioni Lazio e Sardegna per il triennio 2024-2026 ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4", che è parte integrante della presente delibera, quale parere reso ai sensi dell'art.12, comma 4 del D.P.R. n. 357/1997 e dell'art. 13, comma 2, l. n.132/2016;



2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l'atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
3. di dare mandato ad ISPRA di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) richiedente e di pubblicarlo sul sito [www.snpambiente.it](http://www.snpambiente.it);
4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell'avvenuta approvazione del presente atto al MASE nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 14 maggio 2024

Il Presidente

Stefano Laporta

**Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, della richiesta di immissione della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis* Ihering, quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* (Matsumura) nelle Regioni Lazio e Sardegna per il triennio 2024-2026 ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4.**

In riferimento alla documentazione in oggetto, pervenuta con nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica prot. n. 67246 del 10 marzo u.s. ed esaminata dall'ISPRA e dalla RRTEM- 25-2, si riporta di seguito la valutazione di competenza.

La valutazione è stata effettuata ai sensi del decreto Ministeriale 2 aprile 2020 Allegato 2.

Il Piano messo a punto prevede tre lanci consecutivi (100 femmine e 100 maschi/sito/lancio), programmati a distanza di circa 20 giorni l'uno dall'altro a partire dalla seconda decade di maggio (o appena trasmesso il decreto ministeriale di autorizzazione).

Per quanto concerne i siti di lancio sono stati individuati 3 siti in Regione Lazio, nell'area della Sabina romana, ed in particolare nel territorio dei comuni di Palombara Sabina e Montelibretti, non lontano dal Parco Naturale Regionale Monti Lucretili, e 1 sito in Sardegna nel Comune di Ilbono in provincia di Nuoro (territorio dell'Ogliastra).

L'autorizzazione è richiesta per il triennio 2024-2026.

Nello studio del rischio presentato si evidenzia che il beneficio ambientale atteso dall'immissione dell'ACB sono una drastica riduzione dell'impiego di insetticidi di sintesi a largo spettro come neonicotinoidi, benzoi uree, piretroidi ed organofosfati. Attualmente sulle colture interessate dall'attacco di *D. suzukii*, vengono eseguiti dai 2 ai 5 trattamenti fitosanitari extra, in dipendenza del tipo di coltura e della varietà, rispetto a quelli eseguiti prima dell'avvento del fitofago.

Per valutare sul medio e lungo periodo il raggiungimento o meno del beneficio ambientale atteso, si richiede di raccogliere e trasmettere alla fine di ogni annualità i dati sull'effettivo utilizzo dei trattamenti chimici (numero, sostanze, quantitativi) nelle aziende adiacenti ai siti di immissione selezionati strategicamente nelle aree vocate alla coltivazione delle colture maggiormente colpite da *D. suzukii*. Come riferimento si suggerisce di seguire lo schema messo a punto dalle regioni Marche, Campania, Umbria e Liguria per la rendicontazione dei trattamenti utilizzati per il contrasto a *Halyomorpha halys* in cui sono riportati anche i dati dei danni. Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Per quanto concerne il programma di monitoraggio previsto dalla normativa vigente, si evidenzia l'importanza di valutare l'eventuale incidenza diretta e indiretta dell'ACB alloctono su specie autoctone non-target nei diversi ambienti di rilascio.

Considerando anche che a seguito dei rilasci nelle altre regioni italiane non sono stati rilevati effetti negativi sulle specie autoctone, si ritiene accettabile il piano attività di rilascio per il triennio 2024-2026.

Si richiede una relazione annuale sulle attività svolte e i risultati conseguiti nonché la trasmissione dei dati di utilizzo di pesticidi nelle aree adiacenti i siti di immissione. Nell'ottica di una rendicontazione più semplice, si richiede la trasmissione dell'ubicazione geografica dei siti di immissione e delle aree/aziende di cui vengono forniti i dati di utilizzo di pesticidi in formato elettronico.

In un'ottica di gestione adattativa e considerate le eventuali necessità di incrementare i siti di rilascio e i quantitativi di ACB nelle aree già individuate nel corso del triennio 2024-2026, si ritiene accettabile un moderato aumento di tali numeri nell'ambito della presente autorizzazione, fermo restando la verifica attraverso i monitoraggi di tutti i siti di rilascio della mancanza di impatti negativi sulle specie autoctone presenti.